

**SCHEDA NR.11**  
**Incidenti rilevanti**

**Soggetti obbligati**

I gestori degli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I del D.Lgs. n. 334/99. Si intende per "presenza di sostanze pericolose" la presenza di queste, reale o prevista, nello stabilimento, ovvero quelle che si reputa possano essere generate, in caso di perdita di controllo di un processo industriale, in quantità uguale o superiore a quelle indicate nell'allegato I. Il gestore è la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene lo stabilimento o l'impianto.

**Adempimenti**

**1) Notifica**

Il gestore deve trasmettere la notifica a: Ministero dell'Ambiente, Regione, Provincia, Comune, Prefetto e Comitato Tecnico Regionale (CTR) nei seguenti termini:

- 180 giorni prima di dare inizio alla costruzione di un nuovo stabilimento;
- entro un anno dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 334/99 per gli stabilimenti preesistenti (al 13 ottobre 2000);
- 120 giorni prima dell'inizio dell'attività per gli stabilimenti già autorizzati ex D.P.R. n. 175/1988 e per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto (13 ottobre 1999) non sia stata ultimata la costruzione.
- un anno dalla data di entrata in vigore di eventuali provvedimenti di modifica o dal recepimento della direttiva comunitaria che apporti modifiche all'allegato I, qualora il gestore, prima escluso, poi sia assoggettato all'obbligo.

La notifica deve essere presentata come un'autocertificazione ai sensi della legge 15/1968 e successive modifiche ed integrazioni. Unitamente alla notifica è necessario inviare, alle suindicate autorità, le informazioni richieste dall'allegato V del D.Lgs. n. 334/99 ("Scheda di informazione sui rischi di incidenti rilevante per i cittadini e i lavoratori"). E' possibile allegare eventuali certificazioni o autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e di sicurezza, provenienti da regolamenti comunitari volontari (es. EMAS o norme tecniche internazionali).

La notifica deve contenere le seguenti informazioni:

- a) il nome o la ragione sociale del gestore e l'indirizzo completo dello stabilimento;
- b) la sede o il domicilio del gestore, con l'indirizzo completo;
- c) il nome o la funzione della persona responsabile dello stabilimento, se diversa da quella di cui alla lettera a);
- d) le notizie che consentano di individuare le sostanze pericolose o la categoria di sostanze pericolose, la loro quantità e la loro forma fisica;
- e) l'attività, in corso o prevista, dell'impianto o del deposito;
- f) l'ambiente immediatamente circostante lo stabilimento e, in particolare, gli elementi che potrebbero causare un incidente rilevante o aggravarne le conseguenze.

Nel caso in cui l'impianto o il deposito siano definitivamente chiusi o in caso di aumento della quantità e di modifica significativa della natura e dello stato fisico delle sostanze pericolose presenti, il gestore è tenuto a informarne immediatamente gli organi competenti, che sono quelli elencati per la notifica.

**2) Documento che definisce la politica di prevenzione**

Il documento che definisce la politica di prevenzione compete al gestore degli stabilimenti dove sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I. Al documento va allegato il programma adottato per l'attuazione del sistema

di gestione della sicurezza e deve essere redatto, secondo quanto previsto dall'allegato III, entro sei mesi dall'entrata in vigore della nuova disciplina (13 aprile 2000). Questa redazione deve essere preceduta dalla consultazione del rappresentante della sicurezza, di cui al D.Lgs. n. 626/1994.

Comunque; entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore del decreto legislativo (13 gennaio 2000), il Governo emanerà apposite linee-guida alle quali il gestore dovrà adeguarsi entro i due anni successivi all'emanazione. Il documento di prevenzione non va inviato; deve, invece, essere depositato presso lo stabilimento, riesaminato ogni due anni e tenuto a disposizione del CTR e della Regione. Le linee guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza sono state emanate con il DM 9 agosto 2000. Il sistema di gestione della sicurezza deve essere attuato dai gestori al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi generali e dei principi di intervento definiti nella politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, informando e consultando il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (D.Lgs. 626/94). In particolare il documento deve:

- a) definire e documentare la politica, gli obiettivi e gli impegni da essa stabiliti per la sicurezza;
- b) assicurare che tale politica venga compresa, attuata e sostenuta a tutti i livelli aziendali;
- c) verificare il conseguimento degli obiettivi e fissare le relative azioni correttive.

### **3) Rapporto di sicurezza**

Il rapporto di sicurezza lo redige il gestore degli stabilimenti dove sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I, parti 1 e 2, colonna 3. In questi casi il rapporto di sicurezza va a integrare il documento di prevenzione di cui al punto precedente. Esso è fondamentale anche ai fini della prevenzione dell' "effetto domino". In ordine a esso, i gestori (anche mediante apposito consorzio) devono elaborare uno studio di sicurezza integrato dell'area. Anche il contenuto del rapporto di sicurezza sarà oggetto di apposito decreto interministeriale che indicherà anche i criteri di valutazione del rapporto stesso.

Fino alla sua emanazione, sarà necessario basarsi sui seguenti decreti:

- *stabilimenti esistenti*: D.P.C.M. 31 marzo 1989, integrato con gli ulteriori elementi di cui all'allegato II;
- *stabilimenti nuovi e modifiche di stabilimenti esistenti*, di cui all'articolo 10: punto 5, allegato A a1 D.M. 2 agosto 1984 e allegato I al D.P.C.M. 31 marzo 1989 utilizzando la corrispondenza riportata nell'appendice allo stesso allegata e integrata con gli ulteriori elementi di cui all'allegato II;
- *modifiche sostanziali* che potrebbero comportare aggravamento del rischio: D.M. 13 maggio 1996.

Il rapporto è inviato al CTR secondo la seguente tempistica:

- stabilimenti nuovi: prima dell'inizio dell'attività;
- stabilimenti esistenti: entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto (13 ottobre 2000);
- stabilimenti esistenti e non soggetti al D.P.R. n. 175/1988: entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto (13 ottobre 2001);
- ogni volta che il gestore procede al riesame. Il riesame interviene ogni due anni.

I nuovi stabilimenti devono ottenere il nulla osta di fattibilità da parte dei CTR. A tal fine, il gestore deve far pervenire a questo Comitato un rapporto preliminare di sicurezza. La concessione edilizia non può essere concessa in difetto del citato nulla osta. A questo nulla osta segue il parere tecnico conclusivo rilasciato entro i quattro mesi successivi alla presentazione del rapporto di sicurezza (definitivo, integrando eventualmente quello preliminare). L'autorità competente è ancora il CTR. Se il termine passa inutilmente, il gestore può presentare al Prefetto una perizia giurata che attesti la veridicità e la completezza

delle informazioni, nonché la conformità delle misure di sicurezza previste alle prescrizioni generali stabilite dal decreto interministeriale previsto per il rapporto di sicurezza citato all'articolo 8, comma 4. In difetto di pronuncia da parte del Prefetto, entro i due mesi successivi alla presentazione di tale perizia giurata, il gestore può dare inizio all'attività (articoli 8 e 9). Nel caso di modifiche ad uno stabilimento, fermo restando l'emanazione del decreto interministeriale entro il 13 gennaio 2000, il gestore dovrà.:

- riesaminare e, se necessario, modificare la politica di prevenzione, i sistemi di gestione della sicurezza, nonché la notifica e il rapporto di sicurezza e trasmettere all'autorità competente tutte le informazioni utili, qualora si tratti di stabilimenti esistenti;
- riesaminare e, se necessario, modificare il rapporto di sicurezza e trasmettere alle autorità competenti tutte le informazioni utili, prima di attuare le modifiche, qualora si tratti di nuovi stabilimenti;
- comunicare le modifiche all'autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale, che si dovrà pronunciare entro un mese.

#### **4) Piani di emergenza**

Tutti gli stabilimenti per i quali è fatto obbligo al gestore di redigere il rapporto di sicurezza devono essere dotati di piani di emergenza interno ed esterno, da predisporre il primo a cura, del gestore, il secondo a cura del prefetto.

L'adozione del *piano di emergenza* interno è così prevista:

- prima di iniziare l'attività, per gli stabilimenti nuovi;
- entro il 13 ottobre 2001, per gli stabilimenti esistenti che non fossero soggetti alle disposizioni contenute nel D.P.R. 175/1988;
- entro il 13 gennaio 2000, per gli stabilimenti esistenti soggetti alla, disciplina del D.P.R. 175/1988.

Esso deve contenere almeno le informazioni di cui all'allegato IV, punto 1, del Dlgs 334/1999 ed essere rivisto e aggiornato dal gestore ad opportuni intervalli e comunque non superiori a tre anni. Il gestore, entro i termini suddetti, dovrà trasmettere al prefetto e alla Provincia le informazioni utili per la redazione del piano di emergenza esterno che sarà adottato previa consultazione della popolazione. Il piano deve contenere almeno le informazioni di cui all'allegato IV, punto 2, del Dlgs 334/1999 ed essere rivisto e aggiornato dal prefetto ad opportuni intervalli e comunque non superiori a tre anni.

#### **5) Effetto domino: scambio di informazioni**

L'effetto domino rappresenta la probabilità, che un incidente rilevante e le sue conseguenze possano essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza di altri stabilimenti e della quantità delle sostanze pericolose ivi presenti. Viene, pertanto, rimesso al ministro dell'Ambiente - sentiti la Regione e il CTR territorialmente competenti, e in base alle informazioni ricevute dai gestori - di individuare tali stabilimenti e accertare che fra i gestori degli stessi avvenga lo scambio delle informazioni necessarie per poter riesaminare e, se del caso, modificare i rispettivi sistemi di gestione della sicurezza.

#### **6) Controllo dell'urbanizzazione: variante in base all'art. 2 del D.P.R. 447/98; concessione edilizia**

E' rimesso a uno specifico decreto del Ministro dei Lavori Pubblici (i Ministri dell'Interno, dell'Ambiente, dell'Industria esprimeranno solo un'intesa) da emanare entro il 13 aprile 2000. Stante l'importanza del provvedimento, si prevede il potere sostitutivo del Presidente del Consiglio da esercitarsi entro i tre mesi dallo scadere del suindicato semestre (13 luglio 2000). Entro i tre mesi successivi all'emanazione dell'uno o dell'altro dei suindicati decreti i Comuni apportano le varianti ai piani territoriali di coordinamento provinciale e agli strumenti urbanistici. La variante è approvata con la Conferenza di servizi, prevista

dall'articolo 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 (sportello unico).

Se il termine per l'approvazione della variante scade senza esito, la concessione o l'autorizzazione per: *a) nuovi stabilimenti; b) modifiche sostanziali che potrebbero arrecare aggravamento del rischio, c) nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti*, sono rilasciate, previo parere tecnico del CTR purché il progetto sia conforme ai requisiti tecnici di cui ai suindicati decreti del Ministro dei Lavori Pubblici o del Presidente del Consiglio dei Ministri. Invece, nel caso in cui questi decreti non vengano emanati, la concessione o l'autorizzazione sono rilasciate, previa valutazione favorevole del CTR sulla compatibilità della localizzazione degli interventi con le esigenze di sicurezza. Sono comunque fatte salve le concessioni edilizie già rilasciate alla data di entrata in vigore del decreto in esame (13 ottobre 1999).

### **7) Istruttoria: CTR**

Fino all'emanazione della disciplina che le singole Regioni adotteranno in attuazione dell'articolo 72, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, i CTR svolgeranno le istruttorie per gli stabilimenti, di cui all'articolo 8, e adotteranno il provvedimento conclusivo (entro quattro mesi dal ricevimento del rapporto di sicurezza, comprensivo dei necessari, sopralluoghi e ispezioni). Gli atti dei CTR saranno trasmessi al Ministero dell'Ambiente, dell'Interno, alla Regione, al Prefetto, al Sindaco e (per l'applicazione della normativa antincendio) al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Un tecnico di fiducia del gestore partecipa all'attività istruttoria del CTR e il gestore stesso può essere chiamato a partecipare alle riunioni del Comitato.

### **8) Informazione e consultazione della popolazione**

La popolazione deve avere accesso al rapporto di sicurezza e allo studio di sicurezza integrato (articoli 8 e 13). A garantire questo diritto provvede la Regione, fatta salva la riservatezza di cui all'articolo 22, comma 2.

Già il D.P.R. 175/1988 aveva riconosciuto il diritto del cittadino a ottenere una corretta informazione sui pericoli derivanti dalla presenza di uno o più impianti a rischio. Successivamente la legge 137/1997 ha rafforzato tale diritto prescrivendo la diffusione di apposite schede sull'attività delle aziende, consentendo così l'espletamento della necessaria funzione informativa a prescindere dalla conclusione delle istruttorie tecniche e della successiva stesura dei piani di emergenza esterna.

Il D.Lgs 334/1999 ha ulteriormente valorizzato il principio affidando alle Regioni il compito di rendere accessibili alla popolazione interessata i rapporti di sicurezza e gli studi di sicurezza integrati realizzati per le aree a elevata concentrazione di stabilimenti a rischio (pur con gli accorgimenti eventualmente necessari per tutelare le esigenze di riservatezza).

Vengono fissati, poi, i contenuti minimi delle informazioni da divulgare da parte dei Comuni, che sono chiamati, tra l'altro, a effettuare periodici aggiornamenti in proposito nonché a programmare, con cadenza almeno quinquennale, apposite iniziative di "ridiffusione".

Si ricorda che l'articolo 12, della legge 265/1999 ha trasferito al sindaco, in via esclusiva, le competenze prefettizie di cui all'articolo 36, del D.P.R. 66/1981, in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile (competenze esercitabili dal sindaco, in precedenza, solo in caso di urgenza).

### **9) Procedure semplificate**

Fino all'attuazione dell'articolo 72 del D.Lgs. 112/98 (Trasferimento di competenze su attività a rischio di incidente rilevante) la documentazione tecnica per l'espletamento della

valutazione del rapporto di sicurezza viene esaminata dal Comitato. Le conclusioni espresse dal CTR sul rapporto di sicurezza, previsto per gli stabilimenti di cui all'articolo 8 e per quelli interessati alle modifiche con aggravio del rischio di cui all'articolo 10, sono acquisite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per il rilascio del certificato, di prevenzione incendi, di cui all'articolo 17, D.P.R. n. 577/1982. Un apposito decreto del Ministro dell'Interno, stabilirà le procedure semplificate di prevenzione incendi per gli stabilimenti suddetti. Fino all'emanazione di tale decreto si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 aprile 1998. Le conclusioni del CTR saranno comunque tenute in considerazione (tra l'altro) ai fini della valutazione di impatto ambientale e delle autorizzazioni per gli impianti di smaltimento rifiuti (diversi dalle discariche) o di recupero .

#### **Validità**

Ogni due anni deve essere riesaminato *il documento che definisce la politica di prevenzione*, salvo la modifica dell'impianto.

Ogni due anni deve essere riesaminato *il rapporto di sicurezza*, salvo la modifica dell'impianto.

Ogni tre anni vanno aggiornati i piani di emergenza, salvo la modifica dell'impianto.

Per evitare l'effetto domino a seguito di scambi di informazione tra gestori potrà essere necessario riesaminare e, se del caso, modificare i rispettivi sistemi di gestione della sicurezza. "Ridiffusione" dell'informazione alla popolazione a cadenze almeno quinquennali.

#### **Enti coinvolti**

- Ministero dell'Ambiente
- Comitato tecnico regionale o interregionale (CTR)
- Corpo Provinciale dei VV.F.
- Prefettura
- Regione
- Provincia
- Comune

#### **Principali riferimenti normativi**

Decreto Interministeriale 9 agosto 2000 (G.U. 22-8-2000, n. 195), *Linee guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza*

Decreto Interministeriale 9 agosto 2000 (G.U. 23-8-2000, n. 196), *Individuazione delle modificazioni di impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio*

DPCM 31 marzo 1989 (G.U. 21-04-1989, n. 93 ), *Applicazione dell'art. 12 del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, concernente rischi rilevanti connessi a determinate attività industriali*

DM Ambiente 20 maggio 1991 (G.U. 31-05-1991, n. 126 ), *Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, in recepimento della direttiva CEE n. 88/610 che modifica la direttiva CEE n. 82/501 sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali*

DI Ambiente e Sanità 23 dicembre 1993 (G.U. 20-01-1994, n. 15 ), *Osservanza delle prescrizioni in materia di sicurezza e di valutazione dei rischi di incidenti rilevanti connessi*

*alla detenzione ed all'utilizzo di sostanze pericolose previste dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni ed integrazioni*

DM Ambiente 15 maggio 1996 (G.U. 20-01-1994, n. 15 ), *Osservanza delle prescrizioni in materia di sicurezza e di valutazione dei rischi di incidenti rilevanti connessi alla detenzione ed all'utilizzo di sostanze pericolose previste dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni ed integrazioni*

DM Ambiente 5 novembre 1997 (G.U. 03-02-1998, n. 27), *Criteri e metodi per l'effettuazione delle ispezioni agli stabilimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni*

DM Ambiente 16 marzo 1998 (G.U. 30-03-1998, n. 74 ), *Modalità con le quali i fabbricanti per le attività industriali a rischio di incidente rilevante devono procedere all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ*

DM Ambiente 20 ottobre 1998 (G.U. 09-11-1998, n. 262 ), *Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi liquidi facilmente infiammabili e/o tossici*

Art. 20 del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175 (G.U. 01-06-1988, n. 127 ), *Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183*

Decisione 98/433/CE (GUCE 8 luglio 1998 n. L 192 ), *Decisione della Commissione del 26 giugno 1998 che stabilisce criteri armonizzati relativi alla limitazione delle informazioni richieste di cui all'articolo 9 della direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose [notificata con il numero C(1998) 1758]*

Decreto 21 luglio 1998, *Adempimenti delle attività industriali soggette agli obblighi di cui agli articoli 4 e/o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175*

Decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 334 (Supplemento Ordinario n. 177/L alla Gazzetta ufficiale del 28 settembre 1999 n. 228), *Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose*

L. R. n. 27 del 19 maggio 1997, *Istituzione dell'Agenzia regionale per l'ambiente della Basilicata ARPAB*